

CONTRATTO DI TRASFERIMENTO DI OPERE D'ARTE

L'esigenza, avvertita in campo internazionale, di tutelare i diritti dell'autore delle opere realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno, dell'incisione e delle arti similari (grafica, progetto, murale, multiplo, opera inamovibile, concettuale e qualsivoglia opera d'arte) nasce dalla constatazione che l'artista, con la vendita dell'opera, si spoglia praticamente di essa non solo materialmente ma anche intellettualmente.

Al fine di regolamentare contrattualmente il trasferimento e l'utilizzazione delle opere d'arte, dopo una verifica con oltre 600 tra artisti, mercanti, legali, collezionisti, direttori di museo, critici, ed altri operatori, Seth Siegelau e l'avv. Bob Projansky hanno predisposto un contratto, "The artist's reserved rights transfer and sale agreement", che già da alcuni mesi trova applicazione negli Stati Uniti d'America e in Europa, nei paesi in cui è stato tradotto.

La realizzazione di detto contratto ha evidenziato problemi comuni a tutti i paesi e la convenienza di offrire, tenute presenti le diverse legislazioni, una disciplina il più possibile uniforme per il mercato delle opere d'arte.

In Italia, nell'ambito della legislazione sul diritto d'autore, inteso come diritto morale dell'autore sull'opera del proprio ingegno, viene accordata protezione e tutela alle « opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione o delle arti figurative similari ». (l. 22.4.1941 N. 633 - tit. III - capo II - sez. VI).

La legge citata sancisce il principio che l'autore, ricorrendo determinati presupposti, deve partecipare (per la durata della vita ed oltre) agli incrementi di valore subiti dall'opera, di cui egli, indipendentemente dai trasferimenti materiali, conserva la proprietà intellettuale.

Tale normativa non trova però pratica attuazione vuoi per la difficoltà di seguire i successivi trasferimenti dell'opera, vuoi per l'imperfetto meccanismo della legge, più preoccupata di dettare il principio che di crearne le condizioni per l'applicazione.

L'ente preposto alla tutela, la S.I.A.E., nel mentre dispone di poteri ispettivi e di controllo sulle opere dell'ingegno che si realizzano attraverso la musica, il cinema, l'editoria e il teatro etc., non dispone di mezzi idonei a tutelare le opere che qui ci interessano.

Preso atto della situazione italiana, Germano Celant, critico d'arte, e Roberto Freschi, avvocato in Genova, hanno redatto un tipo di contratto che tuteli l'artista senza arrecare danno alla circolazione culturale ed economica delle opere d'arte.

Vantaggi del contratto

Il contratto, di cui alle pagine 6, 7 e 8 forniamo un facsimile, nello spirito della legge prevede:

A) a favore dell'artista

1. Il riconoscimento che l'artista, per tutta la sua vita e per cinquanta anni dopo la sua morte, ha e conserva la proprietà intellettuale sull'opera del proprio ingegno, indipendentemente dai trasferimenti materiali e patrimoniali dell'opera stessa.

Dopo la morte dell'autore tale diritto si trasferisce — in mancanza di disposizioni testamentarie — al coniuge ed agli eredi legittimi limitatamente ai primi tre gradi secondo le norme del codice civile.

Tale diritto non può inoltre formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia. (art. 150 I.cit.).

2. Il diritto di ottenere una percentuale del 15% per ogni incremento di valore subito dall'opera in occasione di ogni trasferimento.

Va detto che il contratto che proponiamo in deroga alla norma ed in analogia con le attuali tendenze del mercato mondiale, prevede una percentuale fissa del 15% a favore dell'artista indipendentemente dal valore dell'opera e per ogni trasferimento di questa, in qualunque modo esso avvenga, e così per vendita privata o pubblica.

In armonia con il dettato legislativo il contratto prevede che in occasione della vendita (quando questa — ovviamente — avvenga a mezzo di un terzo) colui che è preposto alla vendita, debba trattenere sull'incremento di valore (e cioè sull'importo risultante dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il valore indicato nel contratto immediatamente precedente) il 15% che dovrà essere rimesso all'artista, insieme con una copia del nuovo « Atto di trasferimento » entro giorni 30 dall'avvenuta compravendita.

E' importantissimo rilevare che per legge « sino al momento in cui il versamento (all'artista) non sia stato effettuato » (da colui che è preposto alla vendita), « chi presiede alla vendita (pubblica) è costituito depositario ad ogni effetto di legge delle somme prelevate » (art. 153 u.c. I.cit.). La conseguenza è che colui che presiede alla vendita pubblica si considera depositario a sensi dell'art. 1782 c.c. della percentuale spettante all'artista, il quale potrà richiederla direttamente.

3. Il riconoscimento che, con la vendita dell'opera, l'autore non cede né il diritto all'utilizzazione, né il diritto alla riproduzione — comunque esse possano avvenire — sia dell'oggetto sia della sua immagine.

Viene cioè stabilito che l'autore può riprodurre e utilizzare la propria opera senza dover corrispondere compensi di sorta al detentore.

Ove peraltro sia quest'ultimo a voler riprodurre e/o utilizzare l'opera, egli dovrà preventivamente interpellare l'autore per ottenerne il consenso alla riproduzione o all'utilizzazione e nel caso affermativo, dovrà corrispondere all'autore medesimo una percentuale da stabilirsi dei diritti relativi. Con il che è, da un lato, riservato all'artista il diritto di cautelarsi sulla qualità della riproduzione e dell'utilizzazione voluti dal detentore e, dall'altro, di partecipare ai vantaggi economici conseguenti.

Non sembra il caso di rilevare che per riproduzione dell'opera deve intendersi qualsiasi replica — comunque essa avvenga — e per riproduzione dell'immagine, qualsiasi pubblicazione — comunque essa avvenga — (tramite editoria o riproduzione meccanografica — stampa, televisione, cinema, cartellonistica, etc. —) dell'opera stessa.

4. Il diritto di essere informato ogni volta che l'opera venga richiesta per mostre in modo che l'artista possa cautelarsi sulla qualità dell'esposizione oppure dare il proprio veto formale all'esposizione stessa.

Nel caso che l'opera venga — nonostante il veto — affidata all'esposizione, spetta all'autore il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del proprietario dell'opera inadempiente.

5. Il diritto di ottenere in prestito da chi la detiene la propria opera per esporla in mostre personali e/o collettive, per un periodo anche non continuativo, di giorni sessanta ogni quinquennio (calcolato dalla data dell'ultimo trasferimento) senza che il proprietario possa pretendere compensi di sorta.

Ove l'artista richieda l'opera per un periodo di tempo superiore a quello suindicato, egli sarà tenuto a corrispondere al detentore dell'opera stessa una somma pari al 50% del compenso eventualmente percepito.

6. Il diritto di essere consultato quando l'opera abbisogna di restauri ovvero quando vengano alterate le sue condizioni originali.

7. La certezza di essere costantemente informato sulla collocazione patrimoniale dell'opera.

8. Il diritto di ottenere il 50% dei compensi eventualmente percepiti dal detentore dell'opera in occasione di esposizioni della stessa in mostre sia pubbliche che private.

B) a favore del compratore

1. La garanzia di ricevere, tramite il contratto, un documento attestante l'autenticità dell'opera sia nel caso che l'acquisto avvenga direttamente dall'artista, sia che avvenga per interposta persona e per successivi passaggi (in quest'ultimo caso il contratto funziona da certificato storico di provenienza).

Tale certificato è opponibile ai terzi (compresi gli eredi dell'autore) e fa precisa fede sull'autenticità dell'opera d'arte.

2. Il diritto di ricevere, qualora l'artista richieda in prestito l'opera per un periodo superiore a quello di cui al punto A 5, il 50% degli eventuali utili.

3. Il diritto di partecipare, in misura da determinarsi, agli eventuali compensi spettanti all'artista per la riproduzione o utilizzazione dell'opera, quando sia stato l'acquirente a fornirne la possibilità.

4. Il diritto di ottenere la piena disponibilità dell'opera decorso il periodo di cui al punto A 1.

5. Il diritto di ottenere l'assistenza gratuita dell'artista per il restauro dell'opera, ovvero per il ripristino delle condizioni originali della stessa.

Il contratto proposto tende ad equilibrare la posizione delle parti senza danneggiarne alcuna ma anzi offrendo reciproci vantaggi morali e patrimoniali. E' indubbio infatti che, grazie al contratto, non sorgeranno più gli spinosi problemi relativi alla autenticità dell'opera (con evidente garanzia per l'acquirente) né speculazioni dannose non solo alla singola opera ma alla produzione complessiva dell'artista.

Quando usare il contratto

Il contratto può essere usato sia in occasione del primo trasferimento di ogni singola opera della pittura, della scultura, dell'arte del disegno, dell'incisione o delle arti similari (grafica, progetto, multiplo, murale, lavoro inamovibile e concettuale o qualsivoglia opera d'arte) dall'artista ad un terzo, sia in tutti i successivi trasferimenti posti in essere dai terzi.

Nel contratto si parla di « vendita » e di « acquisto » dell'opera. Detti termini sono stati usati solo per comodità. Infatti esso può essere usato per ogni « trasferimento » dell'opera (donazione, permuta, etc.).

Quando non usare il contratto

Il contratto non dovrà essere usato quando l'artista, ad esempio, affida l'opera in consegna al gallerista od all'agente.

In tal caso infatti non si attua nessun « trasferimento » giacché la proprietà dell'opera resta all'artista.

Quando invece l'opera è affidata dall'artista all'agente o al gallerista per la vendita, il contratto potrà essere usato. In tal caso esso verrà sempre sottoscritto personalmente dall'artista, poiché l'agente agisce solo in veste di mediatore.

Opere vendute direttamente al gallerista

Quando l'artista cede la propria opera al gallerista che ne diventa proprietario, nel contratto potrà essere indicato non il prezzo da quest'ultimo effettivamente esborsato ma il valore di mercato dell'opera.

Come usare il contratto

1. In occasione del primo trasferimento dall'artista ad un terzo.

Per attuare il primo trasferimento di ogni singola opera d'arte occorrono due copie identiche al contratto riprodotto in facsimile.

Per cominciare quindi: ricopiare, stampare, dattilografare, fotocopiare (la fotocopia ha pieno valore legale) due copie di ogni pagina del fac-simile del contratto (compreso l'Atto di trasferimento);

compilare in modo chiaramente leggibile le due copie per modo che il contratto risulti completo in ogni sua parte;

sottoscrivere (artista ed acquirente) le due copie del contratto nei punti indicati, per modo che ognuna di esse abbia valore di originale (delle due copie l'una resterà all'artista e l'altra all'acquirente);

compilare attentamente sia l'Atto di trasferimento (allegato A) che l'Avviso (allegato B). (Nell'allegato A dovranno essere indicati gli stessi nomi che risultano nel contratto);

affiggere l'Avviso (allegato B) all'opera. Quando ciò, per motivi di dimensioni, di struttura o di estetica non sia possibile, si dovrà predisporre un documento che rappresenti l'opera (ad esempio una fotografia) sul quale affiggere l'Avviso.

Conservare il fac-simile per poterne riprodurre le copie che serviranno in futuro.

2. In occasione dei trasferimenti successivi al primo.

Il detentore dell'opera che intende venderla, cederla, donarla, costituirla in pegno, permutarla e/o comunque trasferirla, anche mortis causa, in forza di legge etc. deve:

ricavare tre copie dell'Atto di trasferimento (allegato A);

compilare in ogni parte le tre copie riempiendo gli appositi spazi ed indicando il valore o prezzo concordato con il nuovo acquirente; entrambi, il venditore ed il nuovo acquirente, dovranno sottoscrivere le tre copie per modo che ognuna di esse abbia il valore di un originale;

conservare, entrambi, una copia e inviare la terza all'artista o al suo agente.

Se l'opera è rivenduta per un prezzo superiore a quello risultante dall'Atto di trasferimento immediatamente precedente, il venditore dovrà inviare all'artista, insieme con la copia dell'Atto di trasferimento, anche il 15% sulla differenza di valore calcolata come all'art. 3 del contratto.

Ovviamente il venditore non è obbligato a far conoscere al nuovo acquirente la differenza di valore. Per questo motivo egli, nel consegnargli la copia del contratto originario stipulato con l'artista e che garantisce l'autenticità dell'opera, potrà staccarne l'Atto di trasferimento dove è indicato il valore pagato a suo tempo all'artista.

E' necessario consegnare la copia del contratto originario al nuovo acquirente perché questi sia cosciente degli obblighi e dei diritti che assume verso l'artista.

E' consigliabile però che il venditore trattenga una copia (anche fotostatica) del contratto originario che viene — come detto — consegnato al nuovo acquirente il quale — con la sottoscrizione dell'Atto di trasferimento — si impegna e si obbliga direttamente nei confronti dell'artista.

Per tutti i successivi trasferimenti la procedura sarà identica, nel senso che dovranno essere compilate le tre copie dell'Avviso di trasferimento, mentre con l'opera d'arte (a cui è affisso l'Avviso) viene consegnato al nuovo acquirente anche il contratto originario.

La procedura di vendita è, ricapitolando, di semplice attuazione:

per il primo trasferimento viene stipulato il contratto completo. Per i successivi trasferimenti è sufficiente compilare tre copie dell'Atto di trasferimento, mentre il contratto originario segue l'opera.

Questo foglio non può essere messo in vendita.

Per riproduzione, stampa o informazioni sull'uso del « contratto di trasferimento di opere d'arte » rivolgersi a Germano Celant, Salita Oregina 11, Genova, tel. 63680/685982.

Stampa e diffusione del contratto a cura di Marina Le Noci 4 via Brera Milano.

Realizzazione grafica di Franco Mello.

SS/Archive s

CONTRATTO DI TRASFERIMENTO

L'anno il giorno del mese di
in
tra il sig. residente in
da un lato;
e il sig. residente in
dall'altro

i quali addivengono al presente contratto per sé e per i propri eredi e/o aventi causa, con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge

Premesso

che le parti verranno per brevità nel presente contratto indicate come artista ed acquirente;

che l'artista ha creato l'opera d'arte di seguito specificata:

titolo	genere
data	materiale
dimensioni	descrizione

che detta opera d'arte d'ora in poi verrà per brevità nel presente contratto indicata come « opera »;

che l'artista intende trasferire l'opera all'acquirente che intende acquistarla, alle condizioni tutte di seguito volute, concordate, accettate dalle parti;

che le parti dichiarano non solo di conoscere la legge sul diritto d'autore, ma di volere che l'artista, oltre a conservare il diritto di proprietà e di controllo sulla propria opera, partecipi all'incremento di valore cui questa sarà soggetta siccome influenzato da ogni altra opera che l'artista ha creato od in seguito creerà;

Quanto sopra premesso e ritenuto si conviene e stipula:

art. 1) Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

art. 2) L'artista, direttamente o tramite il sig., *
trasferisce all'acquirente, che accetta, l'opera nelle premesse descritte e specificata per il prezzo già convenuto ed accettato per la valutazione dell'opera ai fini del presente contratto ed indicato nell'Atto di trasferimento.

art. 3) L'acquirente, per sé e per i propri eredi e/o aventi causa, si impegna a trasferire l'opera con le modalità contemplate nei successivi artt. 14-15 obbligandosi altresì, nella predetta qualità, per il caso in cui, in futuro, l'opera oggi acquistata venga alienata, ceduta, donata, costituita in pegno, permutata, assegnata, e/o comunque trasferita, anche mortis causa, in forza di legge (e/o per il caso in cui essa opera sia andata distrutta ne venga corrisposto il valore) ad inviare all'artista od al suo agente, entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, una copia dell'Atto di trasferimento completo dell'indicazione dei dati del nuovo acquirente e del prezzo valore dell'opera insieme con il 15% dell'importo risultante dalla differenza tra il prezzo della vendita ed il valore indicato nell'Atto di trasferimento immediatamente precedente.

art. 4) L'acquirente per sé e per i propri eredi e/o aventi causa (compresi esecutori testamentari, curatori etc.) dichiara che sarà direttamente responsabile nei confronti dell'artista, sapendo di agire, se e quando trasferirà l'opera, nella veste di depositario ad ogni effetto di legge ex art. 1782 cod. civ. della somma percentuale riservata all'artista.

art. 5) Le parti convengono che l'artista con il presente contratto non aliena né cede all'acquirente, neppure in parte, il diritto alla riproduzione ed alla utilizzazione sia dell'opera sia dell'immagine di questa.

art. 6) Le parti convengono che, per il caso in cui l'acquirente procuri la possibilità di riprodurre e/o utilizzare l'opera e/o la sua immagine, esso acquirente dovrà preventivamente interpellare l'artista per ottenerne il consenso scritto.

art. 7) Le parti convengono che l'acquirente dovrà richiedere per iscritto all'artista il permesso di esporre l'opera in esposizioni e/o mostre d'arte sia private che pubbliche. Nella richiesta l'acquirente dovrà indicare il carattere dell'esposizione, il nome dell'or-

ganizzatore ed i nominativi dei partecipanti. L'artista potrà comunicare per iscritto all'acquirente, entro giorni trenta dalla sua richiesta, il proprio veto a che l'opera oggetto del presente contratto venga esposta.

art. 8) L'acquirente si obbliga ad imprestare all'artista, senza poter pretendere compensi, l'opera per un periodo, anche non continuativo, di giorni sessanta per ogni quinquennio a far data dal giorno dell'ultimo trasferimento.

art. 9) Ove l'artista richieda all'acquirente l'opera per un tempo superiore a quello di cui al precedente articolo, egli dovrà corrispondere all'acquirente una somma pari al 50% dei diritti e/o compensi eventualmente percepiti per la esposizione dell'opera.

art. 10) Nei casi preveduti ai precedenti artt. 8-9 l'acquirente dovrà assicurare l'opera presso una primaria compagnia di assicurazioni.

art. 11) L'acquirente si obbliga a non modificare, alterare, distruggere, danneggiare l'opera per modo di conservarla sempre nelle condizioni originarie.

art. 12) L'acquirente si obbliga a consultare preventivamente l'artista nei casi in cui l'opera sia stata modificata, alterata, distrutta o danneggiata e l'artista mutualmente si impegna a prestare gratuitamente la propria opera di assistenza.

art. 13) Nei casi in cui l'acquirente percepisca diritti o compensi per l'esposizione dell'opera in mostre sia pubbliche che private, egli dovrà corrispondere all'artista (od al suo agente) il 50% di essi compensi entro trenta giorni dalla data in cui li avrà incassati.

art. 14) L'opera viene trasferita accompagnata dall'Avviso che fa fede dell'autenticità dell'opera e dell'esistenza del presente contratto per modo che tutti coloro che acquistano o vengano in possesso dell'opera ovvero la trasferiscano, intendano esporla, riprodurla e/o utilizzarla siano soggetti ed obbligati all'osservanza di tutte le clausole della presente convenzione.

art. 15) L'acquirente si obbliga, nel caso che l'opera venga successivamente in qualsiasi modo trasferita, a portare a conoscenza degli aventi causa l'esistenza vincolante del presente contratto facendo sottoscrivere agli stessi l'Atto di trasferimento, compilato in ogni sua parte, nonché di adempiere alle obbligazioni di cui all'art. 3.

art. 16) L'artista riconoscerà come autentica soltanto l'opera trasferita con le modalità di cui ai precedenti articoli.

art. 17) Il presente contratto conserverà piena efficacia tra le parti ed i loro eredi e o aventi causa per tutta la vita dell'artista e per i cinquanta anni successivi alla sua morte. Le disposizioni di cui agli artt. 7-8 hanno valore per tutta la durata della vita dell'Artista.

art. 18) Le parti già fin da ora convengono e riconoscono che dall'inadempimento alle clausole previste negli artt. 3 - 7 - 8 - 9 - 12 - 15 del presente contratto derivano all'artista gravi danni suscettibili di valutazione economica.

art. 19) Tutte le eventuali controversie che potessero insorgere tra le parti e/o i loro eredi e/o aventi causa in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Sovrintendente alle Belle Arti del Comune in cui è stato redatto il presente contratto.

art. 20) Sull'opera o sul documento che accompagna l'opera stessa * viene affissa copia conforme del seguente Avviso:

AVVISO

Compravendita, locazione, esposizione in mostre pubbliche e private, qualsiasi trasferimento inter vivos e/o mortis causa, diritti di riproduzione e/o utilizzazione della presente opera o della sua immagine sono soggetti alle condizioni di cui al contratto stipulato il in tra

..... e tra

il cui originale è a mani di residente in

residente in

ed alla cui osservanza ognuno è tenuto.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Firma del compratore

Firma del venditore

allegato A

ATTO DI TRASFERIMENTO

L'anno il giorno del mese di
 in il sig.
 residente a ha trasferito, come con il presente atto
 trasferisce, al sig. residente in
 che accetta, per il prezzo convenuto ed accettato di lire
 l'opera d'arte di seguito specificata ed indicata:
 titolo genere
 data materiale
 dimensioni descrizione

Esso trasferimento è soggetto all'osservanza da parte dell'acquirente di tutte le condi-
 zioni e clausole di cui al contratto originario stipulato il
 in e tra il sig.
 e il sig.
 dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni previste dal suddetto con-
 tratto a lui ben note e da aversi per qui integralmente riportate e contestualmente di-
 chiara di impegnarsi direttamente nei confronti dell'artista

Letto. Confermato, Sottoscritto

Firma del compratore

Firma del venditore

Per accettazione delle clausole di cui agli artt. 3 - 7 - 8 - 9 - 12 - 16 - 18 - 19 del contratto
 originario.

Firma del compratore

Firma del venditore

allegato B

AVVISO

Compravendita, locazione, esposizione in mostre pubbliche e private, qualsiasi trasfe-
 rimento inter vivos e/o mortis causa, diritti di riproduzione e/o utilizzazione della pre-
 sente opera o della sua immagine sono soggetti alle condizioni di cui al contratto sti-
 pulato il in
 tra e tra
 il cui originale è a mani di residente in
 mani di residente in
 ed alla cui osservanza ognuno è tenuto.